



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Segnalazione in Crif anche per piccoli ritardi

Autore: Paolo Remer | 11/07/2019



Segnalato anche chi aveva pagato spontaneamente le rate scadute ma dopo i 15 giorni dall'intimazione della banca: non importa che le somme fossero basse.

La **segnalazione in Crif** scatta **anche per piccoli ritardi**: bastano pochi giorni

oltre la scadenza di pagamento delle rate mensili e questo vale anche se gli importi sono bassi. Lo ha stabilito una recentissima sentenza del Tribunale di Mantova **[1]**: secondo il giudice è sufficiente che la banca abbia prima inviato al debitore un'apposita comunicazione per avvisarlo che, se la morosità persiste oltre i successivi 15 giorni, partirà la segnalazione per farlo iscrivere in Crif. Non ha importanza invece il fatto che la raccomandata non fosse stata ritirata e che nel frattempo il debitore avesse provveduto spontaneamente a saldare l'intera somma dovuta: l'iscrizione in Crif era già avvenuta ed è stata considerata legittima.

La vicenda riguardava un debitore che stava pagando due **finanziamenti**, con rate mensili di 357 euro e di 93 euro: aveva saltato qualche rata ma poi si era rimesso in pari fin quando, nel dicembre dell'anno scorso, aveva estinto completamente i debiti. Nel frattempo però la società finanziaria gli aveva inviato, nel mese di ottobre, una lettera **raccomandata** avvisandolo che, se non avesse saldato gli importi dovuti entro 15 giorni, lo avrebbe segnalato alla Crif. Così infatti è avvenuto: il debitore - che aveva ritirato la raccomandata in ritardo, un mese dopo, ma a quel punto aveva pagato subito tutte le rate scadute - si è accorto solo in seguito di aver avuto una segnalazione a suo carico, quando la sua carta di credito è stata bloccata e non ha potuto ottenere dalla banca un mutuo per ristrutturare la propria abitazione.

Il malcapitato si è rivolto al giudice per avere il **risarcimento dei danni** patrimoniali derivati dall'impossibilità di chiedere un finanziamento e di quelli non patrimoniali arrecati alla sua reputazione: ma in giudizio è stata la società finanziaria ad ottenere ragione, perché ha dimostrato di aver informato preventivamente il cliente e soprattutto di averlo avvisato che i ritardi accumulati nei pagamenti avrebbero comportato la sua segnalazione in Crif: il giudice ha constatato che erano state rispettate le condizioni previste per legge **[2]** e dunque non c'era nessuna responsabilità dell'istituto di credito per l'accaduto.

Così a "salvare" la finanziaria è stata proprio la dimostrazione di aver inviato la lettera raccomandata con cui aveva comunicato al debitore inadempiente l'intenzione di segnalarlo in Crif, una volta trascorsi 15 giorni dalla spedizione e senza necessità di altri avvisi. Il giudice mantovano ha richiamato l'orientamento già emerso in Cassazione **[3]** circa la **[segnalazione in Crif per bassi importi e ritardi nel pagamento](#)**: «deve essere segnalato alla Crif Spa anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili ed anche per importi modesti», dice la sentenza. Insomma, per finire in Crif basta tardare nel pagare anche una sola

piccola rata, purché ci sia stata questa comunicazione preventiva della segnalazione e la situazione non venga regolarizzata nel breve periodo concesso. Ecco cosa può succedere [quando non ritiri una raccomandata](#) che ti avvisa del ritardo nei pagamenti.

Note

[1] Trib. Mantova, Sez. 2°, sent. del 2 luglio 2019. **[2]** Art. 125, comma 3, D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 "*Testo unico bancario*" ed art. 4, comma 7 Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8 ("*Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*"), integrata dal provvedimento 26.10.2017 n.438 del medesimo Garante. **[3]** Cass. sent. n.20896/18 del 22 agosto 2018.